

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
"PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE"

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- 1) Do. Bruno Rados Presidente
2) Do. Fiorenzo Zazzeri Giudice rel.
3) Do. Ludovico Delle Vergini Giudice
ha pronunciato la seguente

Riassunto a
copie stampate
n. 100 marche
F. 12/10/2008

SENTEZA

Firenze 24/10/2008

nella causa iscritta al N. 6125/07 RG promossa da

FLOS SPA elettrivamente domiciliata in Firenze, Via Cavour n. 85 presso lo studio del Avv. Antonio Sarandria che con gli Avv. Giovanni F. Casacci e Niccolò Ferretti la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per descrizione anteriore : la causa

ATTRICE

CONTRO

HOUSE WORLD ARREDAMENTO di LI WEIGUO con sede in Firenze, Via Pratese n. 11

CONVENUTA CONTUMACE

avente ad oggetto: diritto d'autore ; contraffazione marchio, concorrenza sleale, risarcimento danni

conclusioni: v. ud. 3.6.09

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia riguarda la lampada Arco, creata dai designer Achille Castiglioni e Piergiacomo Castiglioni (v. doc.3-5).

I diritti di sfruttamento economico della lampada in questione sono stati ceduti alla Flos con atto del 20.9.77 (v. doc.6 desc.).

La Flos deduce in questa sede la violazione da parte della House World Arredamento di Li Weiguo (nel prosieguo HWA) del diritto d'autore inherente al modello di lampada in questione nonché la violazione del marchio "Arco" di cui la ~~essa~~ è titolare e il compimento da parte della convenuta di attività di concorrenza sleale.

La domanda è fondata.

L'art. 2 n. 10) L. n. 633/41 - aggiunto dall'art. 22 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 95/01- individua tra le opere dell'ingegno protette dalla stessa legge quelle del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (l'art. 22 cit. lett. a) - a quindi soppresso la parte del n. 4 dello stesso art. 2 della L. n. 633/41- nel prosieguo L. n. 95/01 - che dopo l'indicazione nell'ambito della protezione delle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia così precisava: "anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate").

Indubbiamente il modello di lampada in questione ha pieno diritto di protezione quale opera del disegno industriale dotata di carattere creativo e valore artistico.

E' sufficiente considerare al riguardo, da un lato, la novità e l'originalità della forma della lampada - costituita da un basamento in marmo e da un arco a semicerchio in acciaio e da un riflettore orientabile in alluminio (v. foto in atti) -, che offre una soluzione innovativa al problema dell'illuminazione degli ambienti - e, dall'altro, l'armonia delle linee, caratterizzate da un'impressione di essenzialità e leggerezza, espressione quindi della personale ricerca di un peculiare risultato estetico da parte degli autori e come tale implicante quindi un indubbio valore artistico.

Dalla documentazione acquisita in sede di descrizione risulta altresì evidente che la lampada commercializzata da HWA e denominata Arco CX-103 viola il diritto di cui è titolare la Flos in quanto è pressoché identica alla stessa.

In seguito alla previsione della specifica tutela di disegni e modelli industriali anche in base alla disciplina del diritto d'autore sono state introdotte disposizioni transitorie che non rilevano però nella presente causa.

L'art. 25 bis D.lgs. n. 95/01 è quindi l'art. 239 CPI avevano stabilito in un primo tempo che per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19.4.01 la protezione accordata dall' LDA non operava nei confronti di coloro che anteriormente a tale data avevano intrapreso la fabbricazione e/o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano o erano divenuti di pubblico dominio.

Con il DL n. 10/07 convertito nella L. n. 46/07 è stata poi esclusa la protezione del diritto d'autore in relazione a prodotti realizzati in conformità a disegni o modelli che anteriormente al 19.4.01 erano divenuti di pubblico dominio.

L'art. 19 L. n. 99/09 ha modificato nuovamente la disciplina transitoria di cui all'art. 239 CPI stabilendo che la protezione non opera nei confronti di coloro che

anteriormente al 19.4.01 fabbricavano o commercializzavano prodotti realizzati in conformità che disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio e che in tal caso l'attività può proseguire nei limiti del preuso.

C'è bene, con riferimento al caso in oggetto rileva il Tribunale dalla documentazione in atti non risulta alcuna prova che HWA commercializzasse la lampada Arco prima del 19.4.01

HWA non è quindi legittimata a proseguire nella commercializzazione della lampada simile al modello Arco della Flos.

L'Flos è altresì titolare del marchio registrato "Arco" (v. doc.12-13).

Commercializzando lampada pressoché identica col nome Arco la convenuta viola quindi anche i diritti di proprietà industriale di Flos di cui all'art. 20 CPI relativi al marchio "Arco".

L'attività di HWA configura inoltre il compimento di atti di concorrenza sleale in danno ai Flos ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. stante l'utilizzo del medesimo segno distintivo per contraddistinguere lo stesso prodotto e l'imitazione servile della forma del prodotto.

Conseguenziale è la pronuncia di inhibitoria nei confronti di HWA ai sensi degli artt. 158 LDA, 131 CPI e 2599 c.c..

A sensi dell'art. 158 LDA e 131 CPI appare opportuno disporre il ritiro dal mercato e la distruzione dei modelli di lampada denominati Arco CX-103 che costituiscono violazione dei diritti di Flos.

E' buo appre fissare ai sensi degli artt. 156 LDA e 131 CPI in E. 1.000,00 la somma dovuta da HWA per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Per tale convenuta è altresì obbligata al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 158 LDA, 131 CPI e 2600 c.c..

A fine della liquidazione del danno deve essere tenuto presente che dalla documentazione acquisita risulta con certezza l'intervenuta commercializzazione da parte di HWA (in atti risulta documentazione contabile intestata anche a Golden Design ma la partita IVA è la stessa di HWA) di almeno 60 lampade Arco ad una prezzo di E. 350,00 per ciascuna. Si tratta peraltro di un riscontro parziale poiché la convenuta non ha adempito all'ordine di esibizione delle scritture contabili disposto in corso di causa.

E' presumibile quindi che il numero di lampade Arco venduto da HWA sia superiore.



La lampada Arco viene venduta da Flos al prezzo di E. 1.500,00 circa (v. doc.4).

A luce di tali elementi e dei criteri di determinazione del danno stabiliti dalle norme i cui agli artt. 158 LDA e 125 CPI appare equo liquidare in via equitativa ed onnicor prensiva ad oggi in E. 40.000,00 il presumibile danno subito da Flos per la commercializzazione della lampada Arco da parte di HWA.

In ragione dell'estensione dell'attività di commercializzazione svolta da parte di HWA e' tale risulta dalle fatture in atti appare opportuno disporre la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Repubblica ed a spese della parte convenuta (art. 126 CPI e 166 LDA).

Le spese di lite, ivi compresa la fase di descrizione, vengono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività svolta in complessivi E. 10.497,64, di cui E. 841,76 per spese, E. 2.583,00 per diritti, E. 6.000,00 per onorari ed E. 1.072,88 per rimborso forfetari spese.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara che la lampada denominata Arco CX-103 commercializzata da House World Arredamento di Li Weiguo con sede in Firenze, Via Pratese n. 11 costituisce violazione dei diritti di autore di cui è titolare Flos spa e che il segno Arco CX-103 utilizzato da House World Arredamento di Li Weiguo costituisce contraffazione del marchio ARCO di cui è titolare Flos spa; dichiara che la commercializzazione della lampada Arco CX-103 da parte di House World Arredamento di Li Weiguo costituisce atto di concorrenza sleale; dispone l'immediato ritiro dal mercato e la distruzione da parte di House World Arredamento di Li Weiguo della lampada Arco CX-103; inibisce alla House World Arredamento di Li Weiguo la commercializzazione e produzione della lampada denominata Arco CX-103; fissa in E. 1.000,00 la somma dovuta dalla House World Arredamento di Li Weiguo per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; condanna la House World Arredamento di Li Weiguo a pagare in favore della Flos spa a titolo di risarcimento danni la somma di E. 40.000,00 oltre agli interessi dalla data odierna a saldo; dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza a spese della parte convenuta per una volta sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Repubblica; condanna parte convenuta a rimborsare in favore della parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi E. 10.497,64.



Così deciso in Firenze, il 9.11.09

Specie izzata in Materia di Proprietà Industriale ed Industriale

Fiorenzo Zazzeri

Giudice estensore

Presidente



U. CANCELLIERE
(Dott.ssa Ida SBARDI)

16 FEB. 2010



U. CANCELLIERE
(Dott.ssa Ida SBARDI)